

COMUNE DI CARINOLA Provincia Caserta

Settore Affari Generali Piazza O. Mazza – 0823/734211 – fax 0823/939159

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 10/10/2018

OGGETTO: ART.91 DEL D.LGS. 18/08/2000 N.267.PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 –

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 11.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
RUSSO ANTONIO	Sindaco	X	
MAZZUCCHI ELISA	Vice Sindaco	X	
TUOZZI GIUSEPPINA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NICOLO' MARIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Antonio Russo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs n.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese come per legge

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata al presente atto;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.L.gvo 267/2000.

OGGETTO: Art.91 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020.

Premesso

- che l'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale [...]";
- che l'art. 91 del TUOEL D. lgs. 267/2000 s.m.i. stabilisce che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- che l'art. 6 comma 1 del Testo Unico del Pubblico Impiego D. lgs. 165/2001 s.m.i. stabilisce che "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale";
- che l'art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (per come introdotto con l'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) stabilisce che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
- che l'art. 30 comma 2-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego D. lgs. 165/2001 stabilisce che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 [...]";
- che l'art. 6 comma 4-bis del D. lgs. 165/2001 stabilisce: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";

evidenziato:

- che in data 23 Maggio 2018 con deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno -Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che è stata avanzata richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243-ter, D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e del D.M. Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013;
- che in data 20 Agosto 2018 con deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D. Lgs. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno -Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Visto il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014, come modificato dal comma 3 articolo 4 del D.L. 78/2015 "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.";

Vista la nota prot. 66110 del 13/12/2016 emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale si è stabilito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province;

Preso atto della sentenza n.272 del 22 dicembre 2015 della Corte costituzionale, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto, previsto dall'articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione, imposto alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015;

Richiamato il seguente schema di dettaglio relativo agli spazi finanziari assunzionali redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario:

Spazi finanziari ordinari a seguito di personale cessato:

- Annualità 2015 nessuna cessazione
- Annualità 2016 nessuna cessazione
- Annualità 2017:

 Antonio Di Nardo per mobilità 		zero
o Gagliardi Vincenzo – Categoria C5 -	Euro	25.316,68
o Giuseppe Nardelli – Categoria A2	Euro	19.545,22
o Salvatore Giambruno – Categoria B2	Euro	19.604,32
Per un totale di		64.466,22
o il cui 75% è pari ad	Euro	48.349,67

- Annualità 2018:

o Giacoma Stabile – Categoria B7

Euro 20.788,24

Ai fini dell'applicabilità della percentuale del 75%, si riporta il dato, di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10/4/2017 pubblicato sulla G.U. n. 94 del 22/4/2017, dal quale si evince il rispetto del parametro:

0	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	rapporto 1/150
0	cittadini 7.500 per il rapporto è	7500/150 = 50 dipendenti
0	dipendenti al 2018	27

Per quanto, poi alla verifica degli **spazi relativi al costo del lavoro flessibile**, medio per il triennio 2015/2017, da integrare ai fini delle stabilizzazioni, e nei limiti del costo dell'annualità dell'anno 2009 pari ad euro 303.794,38, si riporta quanto segue:

- annualità 2015:

	Per un total	,	Euro	94.846,00
\circ	LSU	Euro 42.540,00		
О	personale a T.D.	Euro 52.306,00		

annualità 2016:

	 Per un total 	e di	Euro	73,436,00
0	LSU	Euro 39.000,00		
0	personale a T.D.	Euro 34.436,00		

- annualità 2017:

o personale a T.D.

Euro 63.107,34

o LSU

Euro 38.549,00

• Per un totale di

Euro 101.656,34

- dando così un totale della spesa per triennio di

Euro 269.938,34

- ed una media del triennio pari ad

Euro 89.979,45

Si evidenzia, inoltre, che l'eventuale utilizzo di questi ultimi spazi comporterà una riduzione stabile degli stessi ai fini della verifica del rispetto del limiti di cui al comma 28, art. 9, d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

Per quanto poi alla verifica del rispetto del limite posto dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27/12/2006 n. 296, in relazione al rispetto del limite della spesa media del triennio 2011/2013 si riporta la seguente tabella:

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2018 PREVENTIVO			
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo	:	0.40,000,04	
indeterminato e a tempo determinato	+	948.982,84	
Spese co.co.pro o altre forme flessibili (VOUCHER)+interinale	+	0,00	
Spese LSU a carico Comune	+	38.741,80	
dedotto ristoro convenzione segretario comunale	-	38.000,00	
Spese personale in convenzione (artt. 13/14 CCNL2004)	+	0	
Spese personale ex art. 90 Tuel	+	0	
Spese personale ex art.110 Tuel	+	63.627,16	
Spese contratti formazione e lavoro	+	0	
Spese per personale utilizzato in Organismi partecipati.	+	0	
Oneri riflessi INPS/INAIL	+	281,453,16	
IRAP	+	83.700,00	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto, equo ind.	+	20.000,00	
Oneri vacanza contrattuale	+	5.347,17	
Altre spese: censim. incentivi utc; rimb sec, dir. rogito	+	75.151,12	
TOTALE SPESE PERSONALE A)		1.479.003,25	
Spese a carico di finanz. comunitari o privati	-	0	
Spese per straord./ elez. con rimborso della PA	-	60.000,00	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	3.090,68	
Spese person. Trasf. dalla regione per funz. delegate	-	0	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	138.490,64	
Spese personale appartenente alle categorie protette	-	C	

Spese personale comandato c/o PA con rimborso	-	0
Spese person. TD finanz. con proventi violaz. CdS	-	-
Incentivi per la progettazione	-	10.000,00
Incentivi per il recupero ICI	-	4.500,00
Diritti di rogito	-	5.151,12
TOTALE SPESE DA NON CONSIDERARE		221.232,44
B) SPESA DEL PERSONALE 2018		1.257.770,81
C) SPESA CORRENTE 2018		6.800.922,83
D) SPESA PERSONALE media storica 2011/2013		1.424.668,39
RIDUZIONE SPESA "SERIE STORICA" 2011/2013		SI
INCIDENZA % (A / C)		21,75%

Preso atto che nel corso dell'anno 2018 è andato in quiescenza un dipendente avente categoria professionale B7;

Visto il comma 228 articolo 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Richiamato l'art. 239 del TUEL per quanto al parere del Revisore dei Conti;

RICHIAMATA la propria delibera n. 122 del 15/12/2017, esecutiva, avente ad oggetto: Art.91 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019. Integrazione.

RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 22/1/2018, esecutiva, avente ad oggetto *Art.91 del Dlgs.* 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020 che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATA la propria delibera n. 16 del 9/2/2018, esecutiva, avente ad oggetto *Art.91 del Dlgs.* 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020 che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATA la propria delibera n. 46 del 9/5/2018, esecutiva, avente ad oggetto *RICOGNIZIONE* ANNUALE DELLE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATA la propria delibera n. 47 del 9/5/2018, esecutiva, avente ad oggetto *APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE* che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATA la propria delibera n. 48 del 9/5/2018, esecutiva, avente ad oggetto Art.91 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020. Modifica dotazione organica che qui si intende integralmente riportata;

DATO ATTO

- che il Comune di Carinola ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna/vincoli di finanza pubblica per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
- che i conti del bilancio di previsione 2018, approvato, portano a dire che lo si rispetterà anche per l'esercizio 2018 anche alla luce delle ipotesi assunzionali di cui al presente atto deliberativo;
- che si è rispettato il tetto di spesa del personale della media sostenuta a questo titolo nel triennio 2011/2013 di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che si è rispettato quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la tecnostruttura e dotazione organica approvate con la delibera di G.C. n. 48 del 9/5/2018, di cui si richiamano integralmente le motivazioni;

CONSIDERATO che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001);

CONSIDERATO che è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001);

RICHIAMATO l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008;

EVIDENZIATO che hai fini delle procedure di assunzioni di cui al presente deliberativo si prendono a riferimento gli spazi assunzionali pari al 75% delle cessazioni dell'anno 2017 pari ad euro 49.145,05 oltre a quelli utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

RICHIAMATI:

- l'articolo 20 comma 3 del D. Igs. 75/2017 che recita: "Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28";
- l'articolo 20 comma 14 del D. lgs. 75/2017 che recita: "Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4."

RICHIAMATE le circolari del Dipartimento della Funzione pubblica nn. 3/2017 e 1/2018;

RICHIAMATI i commi da 223 a 225 dell'articolo 1 della Legge 205/2017;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, non appena si sarà proceduto alla riorganizzazione completa di cui si è detto;

EVIDENZIATO che ai fini di assicurare i servizi fondamentali dell'Ente rende fondamentale ed indispensabile potenziare il Settore Urbanistica che risulta assolutamente sottodimensionato rispetto alle esigenze minime di gestione oltre sguarnito di personale in quanto, allo stato, l'attuale istruttore è parzialmente assegnato al Servizio Ecologia;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere al trasferimento definitivo dell'attuale unità al Servizio Ecologia e, conseguentemente, alla copertura del posto vacante di Istruttore Settore Urbanistica di categoria giuridica C secondo le procedure previste dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017 e delle relative circolare della Funzione Pubblica a tempo pieno ed indeterminato;

RITENUTO, inoltre, opportuno continuare supportare il Settore Tecnico, LL.PP. e Manutenzione e Patrimonio, atteso il suo carico, a mezzo il rinnovo del contratto numero due dipendenti a tempo parziale e determinato per la copertura dei due posti vacanti di Istruttore Direttivo categoria D1; tale iniziativa si fonda sul fatto che tali tecnici sono stati impegnati, quale RUP e progettista, per l'elaborazione del PUC, che il loro contratto e scaduto in data 3 settembre 2018 e che risulta di fondamentale importanza portare a termine il processo di definizione ed approvazione del richiamato PUC;

SI EVIDENZIA, tuttavia, che ai fini del perfezionamento della presente procedura, si dovrà tenere nella necessaria e dovuta considerazione la normativa inerente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata con le citate delibere con le connesse prescrizioni in materia di controllo sulle procedure relative alle assunzioni di personale, con qualsiasi modalità espletate, affidato alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi di quanto previsto dall'art. 243 bis;

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

con votazione unanime, resa e legalmente verificata

DELIBERA

APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la seguente modifica alla programmazione triennale di fabbisogno di personale procedendo, per l'annualità 2018, alla copertura del posto vacante di Istruttore Settore Urbanistica di categoria giuridica C secondo le procedure previste dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017 e delle relative circolare della Funzione Pubblica a tempo pieno ed indeterminato; nonché procedere al rinnovo del contratto per l'assunzione di numero due dipendenti a tempo parziale, 18/24 ore e determinato, per il periodo massimo di un anno, per la copertura dei due posti vacanti di Istruttore Direttivo categoria D1 nell'ambito dell'UT, servizi LL.PP. e Manutenzione e Patrimonio;

STABILIRE, per quanto alla procedura di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, che l'assunzione avverrà nel caso di positivo superamento delle prove concorsuali e la successiva copertura della posizione avvenga con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

STABILIRE che la stabilizzazione di cui in oggetto avvenga a seguito di idonea procedura concorsuale che veda l'espletamento di numero una prova scritta ed una prova orale, con previsione di punteggio minimo per il superamento delle stesse per l'ammissione alla fase successiva e/o l'inserimento nella graduatoria di merito;

UTILIZZARE, per le finalità di cui in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 comma 3 del D. Igs. 75/2017, la quota massima di € 89.979,45 dal limite della spesa per il personale a tempo determinato anno 2009;

DARE ATTO che all'esito della procedura di cui in oggetto e nel caso di copertura della posizione, il limite della spesa per il personale a tempo determinato per l'anno 2009 dovrà intendersi ridotto stabilmente di un importo corrispondente a quello della stabilizzazione, a seguito di quanto previsto;

TENERE nella necessaria e dovuta considerazione la normativa inerente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata con le citate delibere con le connesse prescrizioni in materia di controllo sulle procedure relative alle assunzioni di personale, con qualsiasi modalità espletate, affidato alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi di quanto previsto dall'art. 243 bis;

DEMANDARE al Responsabile dI Settore AA.FF l'espletamento delle procedure in oggetto;

DARE ATTO che il programma del fabbisogno, così integrato, è adottato calcolando la spesa in conformità con la normativa vigente, ed iscrivendola negli appositi interventi dei documenti di programmazione, rispettando i parametri imposti sulle assunzioni di personale come sopra dettagliato;

RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore Unico, alle OO.SS. territorialmente competenti ed ai componenti della RSU.



COMUNE DI CARINOLA PROVINCIA CASERTA

Settore Affari Generali Plazza O. Mazza – 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPO	STA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
UFFICIO PROPONE	ENTE:
SERVIZIO INTERES	SSATO:
OGGETTO:	ART.91 DEL 6265.18/8/2000 N. 264. PROGRAHHA FIONE DEL FAMBISOGNO DI PERSONI LE 2018/2020.
ai sensi dell'art.49 d esprimono il parere di c	el D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1,D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione FAVOREVOLE
L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulfa presente proposta di deliberazione si esprime di sensi degli arit.49, comma 1 e 147 bis comma 1D.Lgs 267/2000 parero favorevote di regolarità contabile. FAVOREVOLE Data 09-10.2018 IL RESPONSABILE
Data della seduta 0 - f0 - 20/8 Ore 41, 30	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: Alla Giunta:
LIBERAZIONE N.	IL SEGRETATIO VERBALIZZANTE

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario (comunale Dott. Antonio (deciardi) II Sindado Antonio Russo)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Messa Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale